



UNIONE EUROPEA

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)



Istituto di Istruzione Superiore "Statista Aldo Moro"

Località Colle della Felce, 30 – 02032 Fara in Sabina (RI)

CIRCOLARE N. 088 del 29/05/2018

Ai docenti

OGGETTO: valutazione di fine anno scolastico

Nella conduzione degli scrutini di fine anno scolastico, i consigli di classe dovranno attenersi scrupolosamente al regolamento sulla valutazione vigente nell'istituto.

Al di là del regolamento, che, ad ogni buon conto, si allega alla presente circolare, ricordo alcune buone prassi procedurali, legate alla normativa e alla giurisprudenza, la cui osservanza consente ai consigli di classe di mettersi al riparo da possibili ricorsi con esito sfavorevole:

- l'impossibilità di valutare uno studente, dovuta alle assenze o al rifiuto deliberato di sottoporsi a verifica, impossibilità che si concretizza con l'attribuzione del "non classificato", in nessun modo può tradursi in un voto numerico, il quale, per norma e per logica, valuta il livello delle conoscenze o delle competenze dimostrate dallo studente medesimo nello svolgimento della prova. Pertanto costituisce grave illecito tradurre il "non classificato" in numero e, peggio ancora, considerarlo nella formulazione della media.
- Gli studenti con disturbi specifici di apprendimento devono essere valutati sia in relazione alle criticità individuate nella certificazione della ASL sia rispetto alla tipologia di prove previste nel PDP, prove la cui difficoltà non deve mai superare i limiti di *performance* certificati.

La valutazione scaturita da prove non in armonia con i *deficit* cognitivi e con i condizionamenti procedurali documentati sono da ritenersi illegittime.

- Non si può non ammettere un alunno alla classe successiva a causa del numero delle assenze, se lo stesso ha riportato una valutazione positiva o se una parte delle assenze è dovuta a una patologia certificata o anche a problemi personali di cui si è a conoscenza.

E' di questi giorni una sentenza del TAR della Puglia, il quale ha condannato un istituto scolastico di Gallipoli, a pagare le spese legali sostenute dal ricorrente per un importo di 4 mila euro, poiché un ragazzo non era stato ammesso alla classe successiva per troppe assenze, nonostante il suo rendimento scolastico fosse superiore alla sufficienza, ma soprattutto perché le assenze maturate erano frutto di problemi legati a una patologia intestinale oltre che alla difficile separazione in corso dei genitori, con la madre residente a Gallipoli e il padre a Roma.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Giovanni Luca BARBONETTI

Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa ai
sensi dell'Art. 3, comma 2 del D. Lgs. 12/02/1993, n. 39



Centralino 0765/4791.1 - Fax 0765/4791.33 - C.F. 90021480570 - Cod. Mecc. RII5001009
Email: riis001009@istruzione.it - Web: <http://www.polocorese.it>